

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- Prof. Marilena Rispoli Farina ..... Membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione ..... Membro designato da Confindustria di  
concerto con Confcommercio,  
Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 12/10/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con reclamo del 12.8.2009 il cliente – che intrattiene con l'intermediario un rapporto di conto corrente convenzionato – contesta la mancata ricezione “negli ultimi due anni” degli estratti conto trimestrali, e comunicazioni ex art. 118 TUB, nonché le riduzioni del tasso di interesse creditore dal 30.6.2009.

Replica la banca con nota del 18.9.2009, nella quale precisa le condizioni applicate al rapporto di conto corrente. Espone in proposito che al rapporto di c/c intrattenuto dal cliente è applicato “un tasso d'interesse commisurato alle variazioni del tasso Euribor mensilmente rilevate” (il tasso è pari al 100% della media dei valori del tasso Euribor fatti registrare nel mese precedente). Da ciò, prosegue, discende l'inconfigurabilità in capo alla Banca dell'obbligo di comunicare preventivamente al cliente le variazioni del tasso dipendenti dalle modificazioni del tasso di riferimento “in quanto derivanti dall'applicazione di parametri prestabiliti ed in ciò non modificati”. Col ricorso, il cliente chiede “il rimborso degli interessi attivi non contabilizzati” al tasso “assegnato[gli] al 30 giugno 2009 e fino al mese di febbraio-marzo 2010” atteso che la banca “nonostante la sentenza dell'Ombudsman, ha continuato ad applicare un tasso inferiore al 0,98% [...] senza che mai [...] fosse comunicata tale variazione”. Puntualizza il ricorrente di voler ottenere “il ripristino del tasso di interesse



creditore al 30.6.2009, con accredito delle somme pregresse” dal medesimo quantificate in € 327,26 (o € 357,26) oltre interessi e rivalutazione monetaria. Chiede, inoltre, un risarcimento del danno di € 10.000,00 per “ansia, tachicardia, disturbi del comportamento”, nonché il “rimborso” di non altrimenti precisati “costi e servizi bancari, addebitati dalla banca, giammai fruiti”.

Contesta la Banca l’affermazione del ricorrente relativa alla mancata ricezione della documentazione di rendiconto indirizzatagli; quanto alla pretesa illegittimità – per difetto di comunicazione ex art. 118 TUB – delle variazioni, in ribasso, del tasso di interesse applicato al rapporto di conto corrente, eccepisce l’inapplicabilità della menzionata norma.

Relativamente alla contestazione circa la “mancata ricezione della documentazione contrattuale e rendicontativa”, la banca – espressa la convinzione della strumentalità di tale doglianza – replica sostenendo che dagli atti si ricava che la documentazione inerente il rapporto in essere è stata ritirata dal cliente – rilasciando apposita ricevuta – in data 3.3.2010.

Per ciò che attiene alla censura concernente l’illegittimità delle condizioni di tasso applicate al conto corrente, ribadisce come – configurandosi le predette condizioni quale “conseguenza dell’applicazione di parametri predeterminati” – non è richiesta alcuna preventiva comunicazione.

L’intermediario si sofferma infine sul ricorso avanzato dal ricorrente all’Ombudsman, deciso il 16.4.2010 in senso favorevole al cliente, per contestare l’affermazione di quest’ultimo secondo cui tale organismo ne avrebbe accolto le richieste riconoscendone, nel merito, il fondamento. In realtà, precisa la banca, in detta sede non si è svolto “alcun approfondimento, rimanendo quindi impregiudicato l’accertamento delle reali circostanze contrattuali” e l’esito favorevole del ricorso andrebbe ricondotto, invece, al “mancato riscontro da parte della banca alle contestazioni del ricorrente”; quest’ultima aveva infatti chiesto di procrastinare la decisione al fine di poter effettuare le necessarie verifiche per replicare al ricorso. In esecuzione della decisione la banca aveva, comunque, provveduto ad accreditare al ricorrente la somma di € 830,00.

Quanto alla fondatezza della domanda risarcitoria pure avanzata dal ricorrente, essa è ritenuta “velleitaria” e fondata su “denegati presupposti” che “in nessun caso potrebbero comunque considerarsi idonei ad aver provocato al ricorrente le gravi conseguenze fisiche delle quali ha ritenuto di dolersi”.

Chiede, in conclusione, il rigetto delle domande formulate dal cliente.

## DIRITTO

Le domande del ricorrente sono immeritevoli di accoglimento.

Premesso che nessun impedimento deriva al presente procedimento dal giudizio tenutosi presso l’Ombudsman, l’Arbitro deve rilevare che la censura relativa all’esatto adempimento dell’obbligazione di invio delle comunicazioni ex art. 118 TUB - non essendo funzionale alle domande svolte intelligibilmente la censura pure mossa [ma] con riguardo all’invio di ulteriori comunicazioni - è priva di pregio una volta condiviso l’indirizzo che l’ABF ha sin qui promosso (Coll. Milano, n. 388/10; Id., Napoli, 523/10): vale a dire che non si richiede la comunicazione in parola allorché la variazione del tasso non risulti indotta da determinazione unilaterale dell’intermediario, come nella fattispecie accade siccome l’evoluzione del grado di fruttuosità del denaro custodito dalla banca rimane avulsa, per anteriore convenzione delle parti, da sopravvenuti



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fattori volitivi della banca medesima. Si aggiunga, peraltro, che l'obbligazione che ha base nell'art. 118 TUB è funzionale all'esercizio, in capo al cliente che non si determini ad accedere alla modifica proposta unilateralmente dall'intermediario, del diritto di recedere, e non anche del diritto di mantenere *sine die* le anteriori condizioni in assenza di ogni intendimento solutorio del rapporto (come viceversa fa manifestazione di ritenere, in modo non propriamente coerente, la parte promotrice del giudizio).

La condotta della banca qui ritenuta *iure* esclude l'esigenza di ogni indagine sulle conseguenze della stessa, sebbene postulate dal cliente in termini di danno.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI